



CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE ART 67 CCNL 21/5/2018 - ANNO 2021 - RISORSE VARIABILI DI CUI AL COMMA 3 ART. 67 - PROVVEDIMENTI

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.l. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il D.M. Del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale dell'Ente Camerale;

Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente;

Vista, altresì, la deliberazione n. 77 del 18 novembre 2016, con la quale la Giunta camerale ha deciso di rinnovare, con decorrenza immediata, l'incarico del Segretario Generale,

Vista la deliberazione n.12 del 6 marzo 2017 con la quale la Giunta camerale ha approvato l'assetto macro-organizzativo dell'Ente, così articolato:

I. Area "Affari generali e gestione risorse umane";

II. Area "Finanze"

III. Area "Anagrafe e patrimonio";

IV "Promozione economica - regolazione e tutela del mercato";

Vista la deliberazione n.9 del 13 settembre 2013, con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" e smi

Richiamato l'art. 6 del decreto legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che ha introdotto un nuovo adempimento semplificato per le Pubbliche Amministrazioni denominato PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, il cui scopo è quello di raccogliere i diversi strumenti di programmazione usati quali il piano delle performance, il piano anticorruzione e trasparenza per creare un piano unico da approvare entro il 30/04/2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n.12 del 17 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il preventivo economico 2022;

Vista la deliberazione n.60 del 17 dicembre 2021 con la quale sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2022;

Dato atto che il D.L.gs. n. 165/2001 e s.m.i. impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto concerne le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni locali, sottoscritto definitivamente il 21 maggio 2018;

Considerato, inoltre, che le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 21/5/2018 sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Considerato che la disciplina dell'art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 - **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; la seconda (comma 3), ricomprende le fonti mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo stesso;

Ricordati il limite di legge al contenimento del trattamento accessorio del personale vigente per gli anni dal 2017 in poi, e, segnatamente l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato”;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2021, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il fondo risorse decentrate dell'anno 2016 fissato in Euro 1.151.804,97 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
 - retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
 - assegno ad personam di cui all'art. 110 comma 3 del d.lgs. 267/2000;
 - fondo del lavoro straordinario;

Vista, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018 secondo la quale “ in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previste dall'articolo 67, comma 2 lettera a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”;

Visto l'articolo 11 del D.L. 135 del 14 dicembre 2018, convertito in Legge 12 dell'11 febbraio 2019, secondo il quale l'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Richiamata la circolare MEF n. 16 del 15 giugno 2020 secondo la quale le economie del Fondo anno precedente, anche riferito allo straordinario, sono voci non rilevanti ai fini della misura del limite 2016;

Richiamato, altresì, il parere MEF prot. 257831 del 18 dicembre 2018 che riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni;

Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Preso atto che l'allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22/05/2018 n. 18, nell'ambito del monitoraggio alla contrattazione integrativa riferita all'anno 2017, ricordando che la stessa si colloca a valle del d.lgs. n. 75/2017 ed in concomitanza con il rinnovo 2016-2018 dei contratti collettivi nazionali di lavoro, evidenzia come "necessario" per le amministrazioni intervenire, previa certificazione dell'organo di controllo a rettifica delle tabelle 15 del Conto annuale 2016, poiché gli incrementi stipendiali, previsti dai diversi CCNL una volta stipulati in via definitiva, determinano una modifica del costo dei differenziali stipendiali a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale;

Richiamato il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

Richiamata, altresì, la nota ARAN n. 12787/2018 che precisa che le risorse per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato di titolari di posizioni organizzativa, una volta uscite dal Fondo risorse decentrate ed entrate negli stanziamenti di bilancio, non possono più ritornarvi anche se, per qualsiasi motivo, nel corso dell'anno non vengono utilizzate integralmente;

Richiamata altresì la propria determinazione n. 166 del 1 aprile 2021 con la quale è stato costituito, in via provvisoria, a norma dell'articolo 67 del CCNL Comparto Funzioni locali 21/05/2018 il fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2021, in complessivi Euro 933.129,93, di cui Euro 613.403,29 per risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 ed Euro 319.726,64 per risorse aventi il carattere della eventualità e variabilità ai sensi del 3 comma del citato art. 31;

Richiamato il parere di compatibilità finanziaria espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sul fondo di cui trattasi con verbale n. 2 del 01/4/2021;

Dato atto che il competente ufficio camerale "Ciclo delle performance" ha determinato, in via definitiva l'ammontare del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 – sulla base delle risultanze dell'esercizio 2020 - in Euro **941.013,44**, di cui Euro 613.403,29 sono risorse stabili e determinando in Euro 327.610,15 quelle variabili;

Considerato che in data 9 ottobre 2018 la sezione Autonomie della Corte dei Conti con la delibera 19/2018 ha definitivamente chiarito che le risorse stanziati dal CCNL all'art. 67 comma 2 lettera a) (importo di euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019) e lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi) non sono soggette ai limiti di crescita dei fondi di trattativa decentrata previsti dall'art.23 comma 2 del dlgs 75/2017;

Richiamato l'articolo 68, comma 1 che contempla la possibilità di rendere disponibili eventuali risorse residue di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Richiamato, poi, l'art. 67, comma 5 lett. b) del predetto CCNL che prevede testualmente "... alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlativi oneri dei trattamenti accessori del personale...";

Richiamata la metodologia per l'individuazione delle azioni e dei risultati ottenuti dall'Ente per l'incremento delle risorse decentrate, approvata con deliberazione della Giunta camerale n. 53 del 31/7/2018 in conformità delle indicazioni ARAN ex art. 15 c. 5 del CCNL 1/4/99 riguardante le attività collegate a specifici obiettivi di miglioramento ed accrescimento dei servizi esistenti coerentemente a quanto previsto nel piano delle performance;

Dato atto che per effetto di quanti innanzi le risorse destinate alla finalità di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 67 sono state determinate in Euro 254.545,45 in considerazione del mantenimento degli obiettivi di performance dell'Ente previsti dal relativo piano 2021/2023, giusta deliberazione della Giunta camerale n. 5 del 29 gennaio 2021 di approvazione del Piano delle Performance 2021/2023 come modificato con delibera n. 43 del 14 ottobre 2021;

Dato altresì atto che dalla menzionata delibera di Giunta n. 5/2021 si rileva che, ai fini dell'integrazione della componente variabile del fondo nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 ex art. 67 comma 4, la relativa quota è pari ad Euro 21.433,86;

Considerato che con riferimento alla parte variabile del fondo risorse decentrate alimentata con fonti finanziarie esterne sulla scorta delle indicazioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 388298 del 12/11/2018 i relativi importi affluiti devono intendersi comprensivi degli oneri riflessi e fiscali a carico dell'Ente;

Visto l'articolo 67, comma 3, lettera c) che prevede che il Fondo può essere integrato da risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 70-ter del CCNL 21.05.2018, tale cifra deve transitare dal Fondo per essere poi riconosciuta al personale che ha espletato tale attività al di fuori dell'orario di lavoro; Considerato, inoltre, l'articolo 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21.5.2018 che prevede la possibilità di integrare il Fondo di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);

Considerato che le risorse variabili da portare ad incremento del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, sono complessivamente pari ad Euro 7.883,51 al netto degli oneri sociali e dell'Irap a carico dell'Ente e che le succitate risorse variabili sono determinate, come analiticamente riportato nel prospetto che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante;

Richiamata la nota ARAN n. 12787/2018 che precisa che le risorse per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato di titolari di posizione organizzativa, una volta uscite dal Fondo risorse decentrate ed entrate negli stanziamenti di bilancio, non possono più ritornarvi anche se, per qualsiasi motivo, nel corso dell'anno non vengono utilizzate integralmente;

Tenuto, altresì, conto che le somme determinate si intendono al netto degli oneri riflessi, il cui ammontare è stato, come di consueto, indicato nei conti di bilancio all'uopo istituiti, analogamente autorizzati dal Consiglio in occasione dell'approvazione del Preventivo economico di cui sopra;

Ritenuto necessario rideterminare, in via definitiva, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 secondo le modalità riportate nell'all. A) al presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento, dott.ssa Emilia De Luca, nonché Capo Servizio AA.GG. e Gestione del Personale in ordine alla sola legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;

Visto il parere espresso dal Dirigente dell'AREA I e II, dr. Antonio Luciani, in ordine alla sola legittimità dell'istruttoria;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di quantificare in Euro 7.883,51 le risorse variabili ai sensi dell'art. 67, comma 3 del CCNL 21/5/2018 da portare ad incremento del fondo risorse decentrate 2021 personale non dirigente;

di rideterminare, sulla base delle motivazioni sopra esposte, in Euro **941.013,44** il Fondo risorse decentrate 2021, di cui l'importo di Euro 613.403,29 per risorse stabili previste dall'articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL ed in Euro 327.610,15 le risorse variabili previste dall'articolo 67, comma 3 del CCNL, come da prospetto allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;

di dare atto che il suddetto fondo di Euro 941.013,44, rispetta il limite rappresentato dal corrispondente Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016;

di stabilire che le fonti finanziarie esterne che alimentano il fondo risorse decentrate devono intendersi comprensive degli oneri riflessi e fiscali a carico dell'Ente;

di individuare la copertura del suddetto fondo risorse decentrate nei conti di budget 321007 e 321011 nell'ambito dei quali sono stati rilevati i relativi debiti per la parte di retribuzione da corrispondere al personale nell'esercizio 2022;

di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi del CCDI con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, del d. lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del d. lgs. n. 150/2009;

di notificare il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e smi, è esecutivo e sarà pubblicato nell'Albo camerale online, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/6/09, n.69.

Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo
(dott.ssa Emilia De Luca)

**Il Segretario Generale
(Dott. Raffaele De Sio)**

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.